



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE
per la Concessione della Cittadinanza
Onoraria

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 17-05-2006

ARTICOLATO

- Art. 1 Istituzione*
- Art. 2 Oggetto*
- Art. 3 Iniziativa*
- Art. 4 Proposta*
- Art. 5 Competenze*
- Art. 6 Procedure*
- Art. 7 Rilascio attestato*
- Art. 8 Cerimonia di conferimento*
- Art. 9 Cerimonie Pubbliche*
- Art. 10 Pubblicità del Regolamento*
- Art. 11 Tutela dati personali*
- Art. 12 Norme abrogate*
- Art. 13 Individuazione delle unità organizzative*
- Art. 14 Casi non previsti dal regolamento*
- Art. 15 Rinvio dinamico*
- Art. 16 Sanzioni*
- Art. 17 Entrata in vigore*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.

Art. 2 – Oggetto

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquisito particolari benemerenze in campo culturale, scientifico, economico, sociale, umanitario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.

2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.

3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

Art. 3 – Iniziativa

1. L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dalla Giunta comunale, da tutti i Capigruppo consiliari o da almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati al Comune. ***“ ed anche su segnalazione di associazioni e privati cittadini”***.

Art. 4 - Proposta

1. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

Art. 5 - Competenze

1. La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 6 - Procedure

1. L'incaricato del procedimento richiede, entro cinque giorni dal ricevimento della proposta:

- certificato generale del Casellario Giudiziario;
- il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
- ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

2. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro dieci giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione.

Art. 7 - Rilascio attestato

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:

- la scritta Amministrazione Comunale di;
- gli estremi del provvedimento concessivo;
- le generalità dell'insignito;
- le motivazione del riconoscimento;
- la data del rilascio;

- la firma autografa del Sindaco.

2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo della competente unità organizzativa.

Art. 8 – Cerimonia di conferimento

1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, presenti gli assessori ed i consiglieri comunali.

2. Alla stessa sono invitate le autorità locali.

Art. 9 – Cerimonie pubbliche

1. I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.

2. Essi potranno sedere nella parte riservata alle Autorità.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12. Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso in contrasto.

Art. 13. Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono diseguate come dal prospetto che segue:

Num. D'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa

Art. 14. Casi non previsti dal regolamento

1. per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi ed i consuetudini locali.

Art. 15. Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 16 . Sanzioni

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nella sezione I° e II° del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.